



GRUPPO GIUDICI

REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIUDICI FIPM

Approvato dal Consiglio Federale dell' 28/11/2018 con delibera n.298

Art. 01: Finalità

Il Gruppo Giudici (G.G.) organizza e coordina l'attività dei Giudici della F.I.P.M. a livello Nazionale e Regionale.

Art. 02: Sede

1. La sede centrale del G.G. è presso la sede della F.I.P.M.
2. Le sedi periferiche del G.G. sono presso gli Organi Periferici della F.I.P.M.

Art. 03: Definizione di Giudice – Albo e Qualifiche

Viene definito Giudice di Gara colui che controlla il corretto svolgimento della stessa, il comportamento degli atleti e l'applicazione del Regolamento Tecnico.

I Giudici sono tutti iscritti ad un Albo ed inquadrati nelle seguenti Qualifiche:

2. Giudice Internazionale:

di Pentathlon	(5 discipline)
di Tetrathlon	(4 discipline)
di Triathlon	(3 discipline)
di Triathle	(3 discipline)
di Combinata	(2 discipline)
di Combinato	(2 discipline)
di Singola disciplina.	

3. Giudice Nazionale:

a) di Pentathlon Moderno sulle 5 discipline:
Nuoto, Scherma, Equitazione, Laser Run, Biathle, Triathle;

b) di Pentathlon Moderno sul Triathlon e la Combinata:
Nuoto, Corsa, Laser Run, Biathle, Triathle.

Art. 04: Componenti del G.G.

1. Fanno parte del G.G. tutti i Giudici di Gara.
2. All'interno del G.G. vengono nominati il Responsabile del G.G. Nazionale ed il Rappresentante del G.G. Regionale.

Art. 05: Responsabile del G.G. Nazionale

1. Il Responsabile del G.G. Nazionale viene nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.
2. Dura in carica per il Quadriennio Olimpico.
3. Decade nei casi di mozione di sfiducia da parte del Consiglio Federale.

Art. 06: Rappresentante del G.G. Regionale

1. Il Rappresentante del G.G. Regionale viene nominato dal Responsabile del G.G. Nazionale su proposta del Presidente o Delegato Regionale di appartenenza. La nomina è soggetta ad approvazione del Consiglio Federale.
2. Dura in carica per il Quadriennio Olimpico.
3. Decade nei casi di manifestazione di sfiducia da parte del Presidente o Delegato Regionale della F.I.P.M.

Art. 07: Giudice Internazionale

1. L'Unione Internazionale di Pentathlon Moderno (U.I.P.M.) organizza i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Giudice Internazionale (International Judge) con l'abilitazione fino a 5 discipline.

Art. 08: Compiti del Responsabile del G.G. Nazionale

1. Coordina e organizza l'attività dei Giudici nell'ambito delle attività nazionali.
2. E' preposto all'aggiornamento dell'Albo dei Gruppo Giudici Internazionali e, Nazionali.
3. Propone al Consiglio Federale corsi di formazione e aggiornamento.
4. Designa i Giudici per le attività nazionali.
5. Designa i Giudici per le gare internazionali in tutti i casi in cui la designazione non sia di competenza di un Organo Internazionale.
6. Propone al Consiglio Federale, per la segnalazione al competente Organo Internazionale, i nominativi dei Giudici per l'esame alla qualifica di Giudice Internazionale.
7. Può deferire all'Organo competente i Giudici passibili di provvedimento disciplinare per le infrazioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 09: Compiti del Rappresentante del G.G. Regionale

1. Coordina e organizza l'attività dei Giudici nell'ambito delle attività regionali.
2. Propone al Presidente o Delegato Regionale corsi di formazione e aggiornamento.
3. Designa i Giudici per le attività regionali.
4. Può deferire all'Organo competente i Giudici passibili di provvedimento disciplinare per le infrazioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni.
5. Al termine di ogni gara regionale, relaziona il Responsabile del G.G. Nazionale sull'andamento della manifestazione.

Art. 10: Tesseramento

1. Il tesseramento annuale alla F.I.P.M. è obbligatorio.
2. Il mancato tesseramento comporta la sospensione della qualifica.
3. La quota di tesseramento e le sue modalità, sono fissate dal Consiglio Federale.

Art. 11: Impegno d'Onore

1. I Giudici si impegnano ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente ai compiti loro affidati, uniformandosi alle norme Federali di carattere tecnico, disciplinare ed amministrativo e tenendo in ogni circostanza un contegno rispondente alle proprie funzioni.
2. I Giudici si impegnano ad intervenire alle manifestazioni ogni qualvolta vengano designati nonché a tutte le riunioni e/o raduni tecnici indetti dal Responsabile del G.G. Nazionale e/o dal Rappresentante del G.G. Regionale.

Art. 12: Divisa

1. I Giudici devono indossare, per tutto il tempo del loro impiego sul campo di gara, la prescritta divisa in dotazione personale.